



Edizione di martedì 24 Giugno 2025

CASI OPERATIVI

Spese funebri all'estero: per la detrazione è necessario l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciati

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Dichiarazione Imu entro il 30 giugno

di **Laura Mazzola**

IMPOSTE SUL REDDITO

Società semplici immobiliari: disciplina fiscale delle cessioni di immobili

di **Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari**

IMPOSTE SUL REDDITO

Riaddebiti di spese per esecuzione di incarico: parte terza

di **Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365**

IMPOSTE SUL REDDITO

Remissione in bonis, sismabonus acquisti e Modello REDDITI 2025

di **Cristoforo Florio**

IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 24 giugno 2025

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

La cessione dello studio di Commercialisti e Consulenti del Lavoro
di **Flaminia Liberati di MpO & Partners**

CASI OPERATIVI

Spese funebri all'estero: per la detrazione è necessario l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciati

di Euroconference Centro Studi Tributari

webinar gratuito

ESPERTO AI Risponde - Focus Accertamento 2025**16 luglio alle 11.00 - iscriviti subito >>**

Il padre di Mario Rossi è deceduto nel corso del 2024 durante un viaggio in Grecia.

Mario Rossi, per soddisfare la richiesta del padre di essere tumulato in quelle terre, ha organizzato la cerimonia funebre all'estero.

Per tale cerimonia ha spese la somma di 2.500 euro, pagando la somma in contanti.

Tale spesa è detraibile?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)

**FiscoPratico**

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Dichiarazione Imu entro il 30 giugno

di Laura Mazzola

Seminario di specializzazione

Controlli fiscali in tema di superbonus, detrazioni nell'edilizia e crediti d'imposta

Scopri di più

Scade **lunedì 30 giugno 2025** il **termine di invio della dichiarazione Imu relativa all'anno 2024**.

In particolare, entro il 30 giugno deve essere presentato il **modello Imu/Impi, solo se nell'anno precedente sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo** e se tali circostanze **non sono conoscibili autonomamente dal Comune di competenza**.

Ne deriva che i requisiti per cui sorge l'obbligo dichiarativo, ai sensi dell'[articolo 1, comma 769, L. 160/2019](#), riguardano variazioni, non conoscibili dall'Amministrazione locale, che **comportano un diverso ammontare dell'imposta dovuta**.

Esemplificando, le **circostanze da dichiarare**, riferite al 2024, sono le seguenti:

- **immobile oggetto di locazione finanziaria;**
- **immobile oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;**
- **immobile posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da soggetti giuridici interessati da operazioni straordinarie di fusione, incorporazione o scissione;**
- **riunione di usufrutto non dichiarata in Catasto;**
- **estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi e diritto di superficie non dichiarata in Catasto;**
- **acquisto di un diritto reale di godimento sull'immobile per effetto di Legge;**
- **cessazione di un diritto reale di godimento sull'immobile per effetto di Legge;**
- **immobile oggetto di diritti di godimento a tempo parziale;**
- **terreno agricolo divenuto fabbricabile, se il Comune non ha predeterminato il valore venale dell'area o il contribuente non si è adeguato a tale valore;**
- **area divenuta fabbricabile a seguito di demolizione del fabbricato o per interventi di recupero del patrimonio edilizio;**
- **variazione del valore venale dell'area edificabile posseduta, se il Comune non ha predeterminato il valore venale dell'area o il contribuente non si è adeguato a tale valore;**
- **fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in Catasto e interamente**

posseduto da imprese e distintamente contabilizzato;

- **immobile esente da Imu**, quale fabbricato con **destinazione ad usi culturali**, terreno agricolo posseduto e condotto da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola (comprese le società agricole), **fabbricato costruito e destinato dall'impresa costruttrice alla vendita** (finché permane tale destinazione e non sia di fatto locato), immobile occupato abusivamente da terzi, immobile che ha perso o acquistato il diritto all'esenzione da Imu;
- **immobile per il quale è prevista una riduzione dell'Imu dovuta**, quale fabbricato di interesse storico o artistico, fabbricato **dichiarato inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzato**, unità immobiliare concessa in comodato a parenti di primo grado che la utilizzano come abitazione principale (a determinate condizioni), unità immobiliare ad uso abitativo non locata o concessa in comodato e posseduta in Italia da titoli di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia;
- **immobile assimilato all'abitazione principale**, quale **immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa**, immobile assegnato al genitore affidatario, fabbricato di civile abitazione destinato ad alloggio sociale e adibito ad abitazione principale, un solo immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- **immobile concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica**, comunque denominati, ovvero rimasto inutilizzato o non adibito ad abitazione principale.

Come indicato dalla Corte di Cassazione con [ordinanza n. 37385/2022](#), richiamata dalle istruzioni ministeriali, ***“il mancato adempimento dell'obbligo dichiarativo determina in via generale, per tutti i casi in cui è previsto detto onere, la decadenza dal beneficio stabilito dalle norme”***.

Infine, si evidenzia che, in presenza di determinati requisiti di cui all'[articolo 11, D.L. 65/2025](#), per i contribuenti che al **13 marzo 2025 avevano la residenza** o la sede legale o operativa in immobili danneggiati dalla crisi bradisismica in atto nella **zona dei Campi Flegrei**, è prevista la **sospensione dei termini di versamento e collegati agli adempimenti tributari** in scadenza **dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025**.

Per tali soggetti la dichiarazione Imu/Impi, relativa all'anno 2024, deve essere presentata **entro il 10 dicembre 2025**.

IMPOSTE SUL REDDITO

Società semplici immobiliari: disciplina fiscale delle cessioni di immobili

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari



"Where your home
comes to life"

Le **società semplici immobiliari** rappresentano una delle **principali forme giuridiche** utilizzate per la **gestione** e la valorizzazione di **patrimoni immobiliari in Italia**. La disciplina fiscale relativa ai redditi derivanti dalla **cessione di immobili** da parte di queste società è caratterizzata da una **serie di regole specifiche** che mirano a distinguere **tra le diverse tipologie di plusvalenze** e a definire i **criteri di imponibilità in capo ai soci**.

La disciplina fiscale delle **plusvalenze immobiliari** realizzate dalle società semplici si fonda principalmente sugli [articoli 67](#) e [68, Tuir](#). In linea generale, la **plusvalenza imponibile** è determinata dalla **differenza tra il corrispettivo percepito** in sede di cessione **e il costo o valore fiscale di acquisto**, aumentato degli **eventuali costi inerenti sostenuti per il bene**. Un principio cardine della normativa è che **la cessione di fabbricati o terreni agricoli posseduti da oltre cinque anni non genera materia imponibile** in capo ai soci della società semplice.

In questi casi, il reddito derivante dalla cessione **non deve essere dichiarato dalla società semplice** e **non viene trasferito per trasparenza ai soci**. Questa regola si applica a tutti **gli immobili diversi dalle aree suscettibili di utilizzazione edificatoria**, per i quali **la cessione è sempre suscettibile di rilevanza fiscale**, a prescindere dal **periodo di possesso** e dal **titolo di origine**.

Diversamente, la **cessione a titolo oneroso di immobili** (fabbricati o terreni agricoli) **entro cinque anni dalla costruzione o dall'acquisto** può generare una **plusvalenza imponibile**, qualora il **corrispettivo percepito superi il costo storico** di acquisto o costruzione, **aumentato dei costi inerenti**. Il **quinquennio** decorre:

- dalla data **dell'atto di acquisto** o, se successiva, dalla data in cui si è prodotto l'effetto traslativo del diritto reale, nel caso di acquisto da terzi;
- dalla data di **ultimazione dell'edificazione**, nel caso di fabbricati costruiti dal cedente, anche **tramite appalto a terzi**.

La plusvalenza imponibile viene calcolata come la **differenza tra i corrispettivi percepiti** e il

prezzo di acquisto o il costo di costruzione, aumentato di **ogni altro costo inerente al bene**. Tra i **costi inerenti** rientrano, ad esempio:

- **le spese per liberare l'immobile** da servitù, oneri e altri vincoli;
- **i costi di demolizione di costruzioni** esistenti sull'area utilizzata per edificare l'immobile ceduto.

Questi costi vanno documentati e possono **incidere in modo significativo sulla determinazione della plusvalenza imponibile**.

Per le plusvalenze realizzate a seguito di **cessione a titolo oneroso di terreni non edificabili e fabbricati posseduti da meno di cinque anni**, le società semplici possono **optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'Irpef del 26%**. Tale opzione va esercitata in sede di rogito notarile, con il notaio che **provvede al versamento dell'imposta ricevendo la provvista dalla società cedente**. Al contrario, per le **plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria**, come già detto, la normativa **prevede l'imponibilità "in ogni caso"**, cioè indipendentemente dalla **durata del possesso**. In questo caso, **non è possibile optare per l'imposta sostitutiva del 26%**: la **plusvalenza è sempre tassata secondo il regime ordinario IRPEF**, come reddito diverso. Per tali ultimi beni, la plusvalenza è data dalla **differenza tra i corrispettivi percepiti e il prezzo di acquisto**, aumentato dei **costi inerenti**. Secondo la prassi notarile (studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 34/2006), è **possibile scomputare dal corrispettivo della cessione tutti i costi riferiti al bene**, come le spese per la realizzazione di **opere di urbanizzazione**.

Si ricorda, infine, che, poiché le società semplici sono **soggette al regime di trasparenza fiscale**, il reddito da queste determinato (riveniente ad esempio dalla plusvalenza immobiliare imponibile secondo le regole descritte) viene **imputato direttamente ai soci**, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili, **indipendentemente dall'effettiva percezione**.

IMPOSTE SUL REDDITO

Riaddebiti di spese per esecuzione di incarico: parte terza

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Master di specializzazione

Operazioni straordinarie dopo la riforma

Commento al D.Lgs. 13.12.2024, n. 192

Scopri di più

Non vi è dubbio che la **principale novità normativa** in tema di rilevanza fiscale dei **riaddebiti del professionista** è quella prevista alla [lettera b\) dell'articolo 54, comma 1, Tuir](#), e cioè la **non concorrenza alla formazione del reddito dei rimborsi di spese sostenute nell'esecuzione dell'incarico e addebitate analiticamente al committente**. Questa norma, peraltro, è stata oggetto **dell'ulteriore intervento da parte del D.L. 84/2025**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, lo scorso 17.6.2025. **Il cambiamento** rispetto alla versione normativa vigente fino al 2024 è **significativo** posto che:

1. vi è una **estensione della disciplina dei rimborsi analiticamente addebitati** che precedentemente permetteva la deducibilità integrale delle spese di vitto e alloggio senza menzionare nessun altro costo, mentre ora la previsione è estesa **a tutte le spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico**, semmai sarà necessario capire se l'oggetto della citata lettera b) sia comunque limitata alle **spese sostenute in occasione di trasferta o meno**, il che potrà essere chiarito solo con l'intervento di prassi ufficiale;
2. si sostituisce **la deducibilità integrale del costo** (contro la deducibilità delle spese di vitto e alloggio bloccata al rispetto dei parametri del 75% dell'ammontare e del 2% dei compensi) **con la più ampia "irrelevanza" delle somme riaddebitate**, fermo restando la **indeducibilità del costo in capo al professionista**.

L'effetto più rilevante di tale cambiamento di prospettiva, come puntualmente rilevato nella Relazione illustrativa al D.Lgs. 192/2024, si ha sul sistema della **ritenuta alla fonte**; operazione che era dovuta nel passato nonostante fosse chiaro che il **reddito imponibile prodotto dal riaddebito analitico fosse pari a zero**, posto che, a fronte di una somma riaddebitata, vi era **la stessa somma deducibile come costo sostenuto**. Che la ritenuta d'acconto fosse applicabile anche a fronte di un reddito inesistente era emerso chiaramente con la [risoluzione n. 49/2013](#), nella quale, per la prima volta, l'Agenzia ha ammesso **la non obbligatorietà di operare la ritenuta laddove, nell'ambito del reddito da lavoro autonomo occasionale, fosse stabilito il mero rimborso dei costi sostenuto dal lavoratore autonomo occasionale**. Ma la stessa Risoluzione aveva circoscritto questa possibilità al **solo reddito da lavoro autonomo occasionale**, dovendosi, per contro, eseguire la ritenuta d'acconto sui **rimborsi erogati al lavoratore autonomo abituale**, anche in assenza di reddito imponibile.

La novità di cui all'[articolo 54, comma 2, lettera b\)](#) è entrata in vigore dal 2025 ed è **destinata a rivoluzionare il rapporto tra professionista e committente** sul tema dei rimborsi di spesa sostenuti per l'esecuzione dell'incarico.

Può essere utile, al riguardo operare la **seguente schematizzazione** della casistica che può presentarsi:

- **spesa sostenuta dal professionista e analiticamente riaddebitata al committente.** È l'ipotesi nella quale il **costo**, ancorché intestato al professionista va reso indeducibile, mentre **il rimborso è irrilevante**. Una prima annotazione riguarda il mondo Iva, nel quale il **riaddebito è operazione rilevante con aliquota ordinaria**, e conseguentemente **non vi sono motivi per negare la detraibilità dell'Iva in acquisto sul costo sostenuto**. Un secondo elemento da sottolineare è la **modalità di pagamento** che, in base alla L. 207/2024, comma 81, deve essere **eseguito in modo tracciabile a pena di indeducibilità del costo**. Le lacune di coordinamento della L. 207/2024 con il D.Lgs. 192/2024 sono state oggetto dell'intervento del **citato D.L. 84/2025**, che **cambia la prospettiva della rilevanza fiscale**, affermando, con un nuovo comma 2-bis inserito nell'[articolo 54, Tuir](#), che la assenza di tracciabilità nel pagamento delle spese riaddebitate analiticamente al committente **comporta la loro imponibilità**, con il ritorno, si presume, **dell'obbligo di ritenuta d'acconto**. A tutto ciò si aggiunge **l'indeducibilità del costo** disposta dall'[articolo 54-ter, comma 1](#), che **non è stato modificato dal D.L. 84/2025**, a cui viene aggiunta una **ulteriore indeducibilità "generale" per le spese di trasferta pagate in modo non tracciabile**. Una sorta di doppia indeducibilità, il che, ancora una volta, attesta un coordinamento normativo non del tutto corretto. Detto ciò, il **pagamento tracciabile diviene essenziale** anche nel caso del **mancato incasso del rimborso**, posto che la **sopravvenuta deducibilità del costo è condizionata**, appunto, dalla **modalità di pagamento**;
- **spesa sostenuta dal professionista e forfettariamente riaddebitata al committente.** In questa ipotesi, **il riaddebito torna ad assumere rilevanza ai fini della formazione dell'imponibile** e della esecuzione della **ritenuta di acconto**, essendo questa **fattispecie assimilata al compenso**. In tale eventualità, **non era richiesto il pagamento tracciabile**, mentre per effetto del D.L. 84/2025, la disposizione del nuovo [comma 6-bis dell'articolo 54-septies](#) (obbligo di pagamento tracciabile) sembra **applicabile anche al sostenimento di spese non analiticamente riaddebitate**. La **deducibilità avverrà in capo al professionista** nel rispetto delle previsioni di cui all'[articolo 54-septies, Tuir](#), cioè nel **limite del tetto del 75% dell'ammontare sostenuto** (per spese di vitto e alloggio) ed il **2% dei compensi incassati nel periodo d'imposta**. Resta ferma la **deducibilità integrale delle altre spese diverse da vitto e alloggio**, ovviamente nel rispetto del **principio di inerenza**;
- **spese per esecuzione dell'incarico direttamente sostenute dal committente.** Verificandosi questa ipotesi, il **professionista resta del tutto estraneo** rispetto al sostenimento della spesa ed è statuito (già dal 2017) che **nessun compenso in natura può essere rilevato su colui** (professionista stesso) che ha **beneficiario del costo**. Questa ipotesi si manifesta anche qualora **sia il professionista ad eseguire materialmente il**



pagamento, utilizzando, però, una **carta di credito appoggiata su un conto corrente del committente**. Infatti, **il professionista**, benché intestatario della carta di credito, **non subisce l'addebito che invece viene accollato direttamente dal committente**, il che, si ritiene, configuri una **situazione del tutto simile a quella che si manifesterebbe con il pagamento diretto** da parte del committente.

IMPOSTE SUL REDDITO

Remissione in bonis, sismabonus acquisti e Modello REDDITI 2025

di Cristoforo Florio

Seminario di specializzazione

Controlli fiscali in tema di superbonus, detrazioni nell'edilizia e crediti d'imposta

Scopri di più

La **tardiva presentazione del c.d. "Allegato B"** relativamente ad **acquisti di immobili perfezionati nel 2024**, rientranti nell'agevolazione del "*sismabonus acquisti*" di cui all'[articolo 16, comma 1-septies, D.L. 63/2013](#), potrebbe **non pregiudicare la spettanza della detrazione** da indicare per la prima volta nel Modello REDDITI 2025 – periodo 2024.

L'istituto della c.d. **remissione in bonis**, di cui all'[articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012](#), infatti, consentirebbe al contribuente di mettere in **salvo la detrazione fiscale in questione**.

Preliminarmente all'approfondimento del tema posto, risulta opportuno ricapitolare i principali aspetti della **detrazione fiscale** per l'acquisto di case antisismiche, di cui alla citata norma di legge.

Relativamente ai **rogiti notarili perfezionati entro il 31 dicembre 2024**, la disposizione di legge prevedeva una **detrazione IRPEF/IRES del 75%/85%** a favore dei soggetti acquirenti di unità immobiliari, realizzate da parte di **imprese di costruzione** o ristrutturazione immobiliare tramite interventi di riduzione del rischio sismico, effettuati nei **Comuni ricadenti nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3** di cui all'O.d.P.C.d.M. n. 3519/2006, eseguiti mediante **demolizione e ricostruzione di interi edifici** allo scopo di ridurre il rischio sismico, fermo restando che l'atto definitivo di acquisto fosse effettuato **entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori**.

In particolare, le citate detrazioni d'imposta spettavano nelle misure sopra indicate moltiplicate **per il prezzo di vendita** (IVA inclusa) della **singola unità immobiliare** risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare **massimo di spesa pari a 96.000 euro** per ciascuna unità.

La **differenziazione di aliquota** di detrazione fiscale (**75%/85%**) era basata sul **miglioramento di classe di rischio sismico**; se, a seguito dell'intervento di demolizione e ricostruzione, gli immobili avevano ottenuto il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la **detrazione spettava nella misura del 75%**. Qualora, invece, fosse stata **ottenuta una riduzione del rischio sismico** che determinava il passaggio a **due o più classi di rischio inferiori**, la **detrazione saliva all'85% del prezzo di acquisto** della singola unità immobiliare.

Per completezza si evidenzia che, in conseguenza delle novità apportate dalla Legge di Bilancio 2025, in relazione alle spese sostenute **a partire dal 1° gennaio 2025** e ferma restando la necessità di conseguire il miglioramento di almeno una classe di rischio sismico inferiore, **la detrazione in esame compete:**

- nella **misura del 50%, per le abitazioni principali** (36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027); e
- nella **misura del 36%, per le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale** (30% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027).

Ciò detto, uno dei principali adempimenti da verificare per la spettanza della detrazione in questione è la **tempestiva presentazione** da parte dell'impresa costruttrice **dell'asseverazione preventiva**, anche nota come "Allegato B".

Infatti, in base a quanto previsto dall'[articolo 3, comma 3, D.M. 58/2017](#), tale asseverazione deve essere **allegata alla SCIA o alla richiesta di permesso di costruire** *"al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 380/2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori"*.

Il successivo comma 4 prevede, inoltre, che il **direttore dei lavori e il collaudatore statico**, ove nominato per legge, all'atto dell'ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, **attestino**, per quanto di rispettiva competenza, la **conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato**, come **asseverato dal progettista**.

Infine, ai sensi del comma 5, dell'articolo 3 in esame, **ai fini dell'ottenimento dei benefici fiscali, l'asseverazione della classe di rischio**, presentata prima dell'inizio dei lavori dal progettista dell'intervento strutturale – secondo il modello contenuto **nell'allegato B del citato D.M. n. 58** – e le attestazioni, all'atto dell'ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, della conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista, – allegati B-1 e B-2 – sono depositate presso il **suddetto sportello unico e consegnate in copia al committente**.

Pertanto, secondo una **nutrita prassi dell'Agenzia delle entrate** (si veda, per tutti, [circolare n. 28/E/2022](#)) in linea di principio, **un'asseverazione tardiva**, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consentirebbe l'accesso al **sismabonus acquisti**.

Tuttavia, come chiarito anche nella [risposta a interpello n. 189/E/2024](#), la tardiva presentazione dell'Allegato B potrebbe essere **"sanata" avvalendosi della remissione in bonis**, di cui all'[articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012](#), effettuando l'adempimento **entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi** nella quale deve essere riportata la prima quota della detrazione, nel caso di fruizione diretta.

Pertanto, in relazione ad un sismabonus acquisti con **rogito notarile del 2024**, l'Allegato B dovrebbe essere presentato **entro il prossimo 31 ottobre 2025**.

Diversamente dicasi, invece, per i c.d. **allegati consuntivi B-1 e B-2**, i quali, essendo documenti amministrativi volti a garantire l'esito degli interventi eseguiti, **non sono soggetti ad un termine perentorio rilevante fiscalmente**, e, pertanto, è sufficiente che risultino **depositati al momento dell'esercizio in dichiarazione del diritto alla detrazione, senza** la necessità di ricorrere all'istituto della remissione in bonis.

Al fine di perfezionare il procedimento il contribuente dovrà, inoltre, versare "contestualmente" la **sanzione di 250 euro**. Relativamente all'avverbio "contestualmente" l'Agenzia delle entrate ha avuto modo di chiarire (si veda [risposta a interpello n. 467/E/2023](#)) che **il termine per l'adempimento costituisce anche quello per il versamento della sanzione** che, quindi, parrebbe coincidere col **termine ultimo per trasmettere la prima dichiarazione** dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione. Nel citato interpello, infatti, l'Agenzia ha definito quale mera "buona prassi" (e non come un obbligo) quella di **anticipare il versamento della sanzione entro la data del contratto definitivo di compravendita, in luogo del (successivo) termine di trasmissione della dichiarazione dei redditi**.

IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 24 giugno 2025

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

A horizontal banner with an orange background. On the left, there are some red geometric shapes. In the center, there is a white box containing the text 'ESPERTO AI Risponde - Focus Accertamento 2025'. Above this box, the text 'webinar gratuito' is written in orange. Below the box, the text '16 luglio alle 11.00 - iscriviti subito >>' is written in orange. On the right side of the banner, there is a black and white image of a person in a suit holding a globe with question marks.

L'appuntamento quindicinale dedicato alle novità e alle scadenze del momento. Una “prima” interpretazione delle “firme” di Euroconference che permette di inquadrare il tema di riferimento offrendo una prima chiave interpretativa. Una “bussola” fondamentale per l'aggiornamento in un contesto in continua evoluzione. Arricchiscono l'intervento dei relatori i riferimenti ai prodotti Euroconference per tutti gli approfondimenti del caso specifico. Guarda il video di Euroconference In Diretta, il servizio di aggiornamento settimanale con i professionisti del Comitato Scientifico di Centro Studi Tributari.

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

La cessione dello studio di Commercialisti e Consulenti del Lavorodi **Flaminia Liberati di MpO & Partners**

In collaborazione con


EVENTO GRATUITO
**Riforma fiscale
ed aggregazioni professionali**

Scopri di più

Fattori quali il ricambio generazionale, la pressione normativa e tecnologica e l'evoluzione del contesto competitivo stanno ridefinendo le logiche di gestione degli studi di Commercialisti e Consulenti del Lavoro. Sebbene il modello dello studio individuale resti ancora diffuso, ne emergono sempre più evidenti i limiti strutturali: esposizione a rischi operativi, difficoltà nella delega delle responsabilità, forte dipendenza dal singolo professionista per il portafoglio clienti, scarsa scalabilità e risorse da investire in tecnologia.

Questo contesto spiega la crescente diffusione delle operazioni di cessione/aggregazione di studi di commercialisti e consulenti del lavoro. I dati recenti confermano questa tendenza: negli ultimi anni, le operazioni di M&A nel comparto dei commercialisti e dei consulenti del lavoro sono cresciute in numero e in qualità, anche grazie alla diffusione delle STP, alla crescente propensione alla collaborazione e a un contesto fiscale più favorevole, che include misure come la neutralità fiscale.

Si tratta, del resto, di studi caratterizzati da un'elevata ripetibilità e standardizzazione delle prestazioni e da una clientela spesso fidelizzata su base pluriennale: elementi che, se opportunamente valorizzati, rendono la cessione non solo realizzabile, ma anche attrattiva per soggetti interessati a operazioni di acquisizione o di fusione.

In questo articolo analizziamo come strutturare una cessione efficace per uno studio di commercialisti o consulenti del lavoro, approfondendo aspetti valutativi, contrattuali e fiscali.

Come avviene la cessione di uno studio di Commercialisti e Consulenti del Lavoro?

A differenza di una compravendita aziendale, dove il trasferimento dell'azienda può avvenire anche in assenza di continuità operativa, nella cessione di uno studio il valore risiede nel rapporto fiduciario costruito nel tempo dal professionista cedente, nella ripetitività delle prestazioni (dichiarazioni, bilanci, paghe) e nella stabilità del portafoglio clienti. Il successo dell'operazione si misura quindi nella capacità di garantire la continuità operativa, mantenere

la fiducia dei clienti e favorire un'integrazione graduale dell'acquirente nella gestione.

La cessione dello studio si articola in diverse fasi:

- **Valutazione dello studio**

È fondamentale determinare un valore realistico, basato su parametri oggettivi come l'EBITDA normalizzato, la ripetibilità dei ricavi, la qualità del pacchetto clienti (tipologia, concentrazione, solvibilità), l'eventuale presenza di mandati non trasferibili (collegi sindacali, incarichi giudiziari, ecc.).

- **Strutturazione dell'operazione**

Le modalità di subentro possono variare: cessione immediata, affitto con opzione di acquisto, ingresso progressivo o aggregazione tramite STP. In ogni caso, la presenza di un periodo di affiancamento da parte del cedente è spesso decisiva per assicurare il passaggio ordinato della clientela e per evitare discontinuità nei servizi periodici (es. scadenze fiscali e contributive).

- **Formalizzazione contrattuale**

Il contratto di cessione deve tenere conto delle specificità dello studio professionale: oltre alla definizione di prezzo, rateizzazione e clausole di verifica della canalizzazione, il contratto deve prevedere un patto di non concorrenza e gli accordi di collaborazione post-cessione. L'adozione di modelli contrattuali standard, pensati per contesti aziendali, risulta inadeguata, per cui deve essere utilizzata una contrattualistica ad hoc.

- **Gestione degli adempimenti**

Il passaggio richiede adempimenti formali – registrazione dell'atto, aggiornamento delle posizioni fiscali e previdenziali, adempimenti privacy e antiriciclaggio – che non vanno sottovalutati per evitare criticità post-closing.

Valutazione Studio di Commercialista e Consulente del Lavoro

L'attuale orientamento dottrinale e giurisprudenziale, sostenuto da una consolidata serie di interventi normativi e interpretativi a livello sia nazionale che comunitario, riconosce la possibilità di accostare ...

[continua a leggere...](#)